



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Pianificazione Urbanistica - Servizio Urbanistica

**VARIANTE N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N.
56 E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE
APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

“Area per la rilocalizzazione dell’impianto di radio telecomunicazioni RAI”

FASCICOLO DELLE CONTRODEDUZIONI

Progetto preliminare adottato con D.C.C. n. 22 del 08.02.2013

Progetto definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Responsabile del procedimento :

Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
arch. Nicola PALLA

Progettista :

Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
arch. Nicola PALLA
arch. Claudio BOCCARDO

Collaboratori:

dott. Gianluca GARGIULO
ing. Emanuele PENNAZIO

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI

NUMERO D'ORDINE	DATA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO	NUMERO DI PROTOCOLLO	NOMINATIVO	NOTE
1	27/03/2013	15499	Cittadini di Via Colombetto Nichelino (TO)	
2	11/04/2013	17842	EUROCASE s.r.l. CENTRO SERVIZI TECNICI s.a.s	
3	16/04/2013	18412	Città di Nichelino	

(periodo per la presentazione di osservazioni e proposte: dal 18.03.2013 al 16.04.2013)

NOTE E PARERI

NUMERO D'ORDINE	DATA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO	NUMERO DI PROTOCOLLO	NOMINATIVO	NOTE
1	02/08/2013	36093	DEA STUDIO ASSOCIATO	
2	14/11/2013	52071	ARPA PIEMONTE	

NOTE AL FASCICOLO:

Compatibilmente con la necessità di controdedurre in modo pertinente alla specificità dell'osservazione, le proposte di controdeduzioni riassorbono gli argomenti da trattare in una più ampia, organica ed articolata risposta, richiamata per affinità di argomento nelle schede successive ove pertinente.

OSSERVAZIONE N. 1

**ALLA VARIANTE N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E
S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AD OGGETTO
"Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI"
ADOTTATA CON D.C.C. 22 DEL 08/02/2013**

Proponente: Cittadini di Via Colombetto Nichelino (TO) , prot. 15499 del 27/03/2013;

Note :

L'osservazione propone l'individuazione di un sito alternativo dell'impianto di radio telecomunicazioni Rai rispetto a quanto previsto nella variante in oggetto.

Sintesi dell'osservazione :

I proponenti:

- 1) Chiedono che l'impianto non sia realizzato nel sito individuato dalla presente variante e che il sito alternativo previo sopralluogo geologico, sia individuato al di fuori della Borgata Santa Maria;
- 2) Segnalano l'emergenza ambientale da inquinamento elettromagnetico generata dal ripetitore RAI;
- 3) Chiedono un risarcimento di € 200.000 annui per danni ambientali ed economici nel caso sia confermato il sito individuato nella variante;

Proposta di controdeduzione :

PARZIALMENTE ACCOLTA

In merito al punto 1) della sintesi dell'osservazione si evidenzia che l'impianto in oggetto è localizzabile in diversi siti del territorio comunale moncalierese, senza che tale intervento renda necessaria l'approvazione di una variante al P.R.G.C., purchè rispondenti alle caratteristiche fissate dalla normativa per la protezione dall'esposizioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Nel caso di specie l'ampia area a servizi pubblici Sr13** prevede al suo interno alcune tipologie di servizi pubblici definibili aree sensibili dalla normativa di riferimento.

La rappresentazione indistinta e complessiva nel P.R.G.C. dell'area non consente d'individuare l'area destinata all'istruzione/collettivo classificabili aree sensibili dalle restanti aree aventi le caratteristiche di zona ad installazione condizionata.

L'area a servizi pubblici Sr13** è stata in gran parte attuata, consentendo di individuare in base allo stato dei luoghi e per le finalità della presente variante l'estensione delle aree sensibili, il complesso scolastico, i campi sportivi e il parcheggio.

L'area individuata con la presente variante costituisce una porzione di un parcheggio pubblico con le caratteristiche della zona a installazione condizionata/ di vincolo in quanto rispondente alle definizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

L'Amministrazione Comunale con la presente variante ha formalmente individuato l'area di sedime del potenziale futuro impianto rispetto alle possibili posizioni nella più ampia area a servizi Sr13**, senza ampliare o ridurre le porzioni del territorio comunale idonee

alla localizzazione dell'impianto per la radiodiffusione sonora o televisiva da individuarsi ai sensi della disciplina di riferimento.

Quanto posto in essere fino ad oggi dall'Amministrazione Comunale ancorché finalizzato alla realizzazione della specifica opera, non vincola l'allontanamento del traliccio all'esterno del perimetro della Borgata.

L'Amministrazione Comunale ha individuato il sito in esame tra quelli già disponibili al patrimonio comunale garantendo all'operatore RAI la certezza in termini di disponibilità del terreno e d'idoneità sotto il profilo tecnico di almeno un sito alternativo, fermo restando la facoltà dell'operatore di scegliere autonomamente un sito rispondente alla normativa di riferimento, anche in relazione a valutazioni di carattere geologico come proposto dagli osservanti.

Inoltre l'Amministrazione Comunale al fine d'incentivare il concessionario RAIWAY ha messo a disposizione delle risorse economiche che non sono in alcun modo vincolate allo specifico sito individuato ma esclusivamente alla rilocalizzazione del traliccio.

Per quanto esposto si propone di modificare la Relazione Illustrativa, sostituendo il periodo: *“La variante urbanistica è necessaria a garantire la conformità urbanistica, in assenza della quale non si può delocalizzare il traliccio della soc. RAI WAY come nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale manifestate con nota del 24/12/2003 prot. 76205, con la quale è stata formalmente comunicata la disdetta del contratto di locazione.”*

con il periodo: *“Con la variante urbanistica si individua un sito alternativo a quello esistente, idoneo sotto il profilo tecnico alla delocalizzazione del traliccio della soc. RAI WAY e con immediata disponibilità del terreno, attuando le intenzioni dell'Amministrazione Comunale manifestate con nota del 24/12/2003 prot. 76205, con la quale è stata formalmente comunicata la disdetta del contratto di locazione. Quanto posto in essere fino ad oggi dall'Amministrazione Comunale non impedisce l'allontanamento del traliccio all'esterno del perimetro della Borgata, non amplia o riduce le porzioni del territorio comunale idonee alla localizzazione del traliccio RAI da individuarsi in ottemperanza alla disciplina per la protezione dall'esposizioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”*

Inoltre per non escludere altre infrastrutture d'interesse generale nel sito Ft individuato, si propone di modificare il periodo introdotto nell'articolo 28-13-7 delle N.T.A. del P.R.G.C. con la presente variante inserendo tra le parole: “è destinata” e le parole: “ad ospitare” la parola “prioritariamente”.

In merito al punto 2) della sintesi dell'osservazione si evidenzia che l'attività dell'Amministrazione Comunale non può prescindere dalla prevenzione, sicurezza ed incolumità dei cittadini. Nel caso di specie è stata posta attenzione al rischio da esposizione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In occasione della redazione del Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 160/2008 l' ARPA con nota del 12/02/2008 prot. 0016270/SC21 ha comunicato che l'impianto attualmente installato non pregiudica la salute della popolazione in quanto il campo magnetico riscontrato risulta inferiore alla metà del valore di attenzione fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003.

A seguito dell'osservazione presentata in data 27.03.2013, si è provveduto a contattare l'ARPA che con nota prot. n. 52071 del 14.11.2013 si è espressa in merito ai livelli di campo elettrico prodotti dal impianto di radio telecomunicazioni RAI esistente.

Dalle stime effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, tenendo conto dei parametri radioelettrici attualmente censiti ed autorizzati, emerge che *“considerando il contributo congiunto delle emittenti, risultano livelli di campo elettrico inferiori al valore di attenzione ed obiettivo di qualità (6 V/m) fino all'altezza di 30 m ed inferiori alla metà*

degli stessi (3 V/m) fino all'altezza di 21 m a partire dalla quota slm alla base dell'impianto", pertanto ampiamente al di sotto dei valori limite previsti dalle normative di riferimento.

In questa fase preliminare, ancorché non sia necessaria la predisposizione di opportune valutazioni d'impatto elettromagnetico, per rispondere doverosamente ad una richiesta della popolazione ivi residente, si è scelto di contattare l'ARPA, la quale ha confermato quanto già comunicato con nota del 12/02/2008 prot. 0016270/SC21.

In relazione a quanto sopra, il segnalato/presunto inquinamento elettromagnetico non trova riscontro oggettivo, risultando pertanto privo di fondamento e non determinante la necessità di riformare le scelte del progetto preliminare. Ove in futuro fosse realizzato il traliccio, le sorgenti emmissive risponderebbero obbligatoriamente alle limitazioni imposte dalla specifica normativa di riferimento a protezione della salute dei residenti.

I richiami alle specifiche norme di riferimento introdotte nella N.T.A. del P.R.G.C. con la presente variante, risultano adeguate a garantire l'incolumità e sicurezza dei cittadini nel caso di futura realizzazione del traliccio.

Condividendo le attenzioni dimostrate dai cittadini di Via Colombetto, si ribadisce che ove sia realizzato l'impianto, in sede di autorizzazione ed anche successivamente, si provvederà, a norma di legge, alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a garanzia dell'incolumità pubblica.

In merito al punto 3) della sintesi dell'osservazione, senza entrare nel merito del danno stimato dagli osservanti, si evidenzia che l'individuazione dell'area Ft sul P.R.G.C. non può determinare i danni di carattere ambientale ed economico evidenziati in quanto non amplia o riduce le porzioni del territorio comunale idonee alla localizzazione d'impianto per la radiodiffusione sonora o televisiva da individuarsi ai sensi della disciplina di riferimento.

In conclusione, per le motivazioni sopra enunciate, si ritiene parzialmente accoglibile la presente osservazione, dando atto che si dispone la modifica degli elaborati progettuali nei termini sopra precisati.

OSSERVAZIONE N. 2

**ALLA VARIANTE N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E
S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AD OGGETTO
"Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI"
ADOTTATA CON D.C.C. 22 DEL 08/02/2013**

Proponente:EUROCASE s.r.l. e Centro Servizi Tecnici s.a.s, prot. 17842 del 11/04/2013;

Note :

L'osservazione è inerente all'individuazione di un sito alternativo dell'impianto di radio telecomunicazioni Rai rispetto a quanto previsto nella variante in oggetto.

Sintesi dell'osservazione :

I proponenti:

- 1) Evidenziano che l'individuazione del sito per la realizzazione dell'impianto non è ottimale in quanto è prossimo all'esistente sito, non tiene conto della porzione di territorio di entrambe le Amministrazioni Comunali in cui si inserisce ed è posto prossimità di servizi pubblici ed edifici sensibili e/o da tutelare.
- 2) Evidenziano che la relazione tecnica urbanistica prodotta da RAI WAY non è attendibile perché non tiene conto delle caratteristiche del territorio in cui s'individua il sito, in relazione al carico antropico, alla presenza di servizi sensibili e non riporta le caratteristiche dell'impianto.
- 3) Evidenziano che sarebbe stato necessario avviare una Conferenza dei Servizi ai sensi del D.Lgs. 259/03 e s.m.i. garantendo la partecipazione di una pluralità di Enti, prima di adottare il progetto preliminare di variante urbanistica.
- 4) Chiedono di individuare un sito alternativo più confacente per l'ambiente e la salute e che tenga conto di quanto evidenziato.

Proposta di controdeduzione :

PARZIALMENTE ACCOLTA

In merito ai punti 1) e 4) della sintesi dell'osservazione, si richiama come proposta di controdeduzione per l'affinità degli argomenti trattati il punto 1) della controdeduzione all'osservazione n. 1). Inoltre si ribadisce che il sito di cui trattasi non può che ritenersi uno dei potenziali siti in cui rilocalizzare l'impianto di radiodiffusione che, rispetto ad altri, è immediatamente realizzabile. Nell'ambito della conferenza dei servizi finalizzata all'autorizzazione dell'impianto, gli Enti partecipanti tenuti ad esprimersi dovranno essere messi in condizione di valutare gli aspetti ad un grado di dettaglio ed approfondimento che consenta di valutare esaustivamente l'idoneità del sito. Tali aspetti possono anche non essere rappresentati in ambito urbanistico in quanto ai sensi del Codice delle comunicazioni - D.Lgs. 259/03 e s.m.i. gli impianti sono assimilati ad opere di urbanizzazione e pertanto realizzabili ovunque non ne sia limitata la realizzazione dalla specifica disciplina di riferimento e non in relazione alle previsioni del P.R.G.C.. La variante in oggetto non può e non deve intendersi l'atto con il quale s'individua l'unico sito nel territorio comunale idoneo alla rilocalizzazione dell'impianto. Tale interpretazione

deriva dal periodo della relazione illustrativa che si provvede a sostituire in controdeduzione all'osservazione pervenuta.

In merito al punto 2) della sintesi dell'osservazione, si evidenzia che per dare impulso alla rilocalizzazione dell'impianto come formalmente manifestato nel 2003 dall'Amministrazione Comunale alla soc. RAI WAY, è stata concertata l'individuazione di aree comunali immediatamente disponibili. La relazione è stata prodotta da tecnici incaricati dalla soc. RAI WAY nell'ambito dell'attività concertativa tra le parti, evidenziando dal punto di vista dei disservizi all'utenza e della fattibilità tecnica i siti idonei o comunque con meno criticità esclusivamente sul territorio del Comune di Moncalieri per ovvi motivi di competenza territoriale. Lo studio redatto dai tecnici incaricati dalla società RAIWAY, pone l'accento sulla natura orografica del territorio e sulla necessità di mantenere la visibilità con il ripetitore di Torino Eremo limitando notevolmente la scelta di un sito differente. Queste ragioni hanno portato all'individuazione dei siti 4 e 5 come i meno impattanti dal punto di vista dei disservizi di trasmissione, generati dal trasferimento dell'impianto, limitando la perdita del servizio e/o lo spostamento delle antenne. Tuttavia il sito 4 individuato nel territorio del Comune di Nichelino, non essendo nella disponibilità dell'Ente, non è stato preso in considerazione. La relazione trattandosi di attività esplorativa di massima non poteva essere estesa ad aspetti che sono propri dell'attività autorizzativa ed abilitante la realizzazione dell'intervento ai sensi della Legislazione vigente. Al pari esulava dalle finalità della relazione l'individuazione di siti terzi (per i quali non si rendesse necessaria la concessione di suolo del patrimonio comunale) e lo studio a livello sovra comunale del sito ottimale (oltre a quelli presi in esame) per la rilocalizzazione dell'impianto. La relazione di cui trattasi non può intendersi inattendibile o superficiale ove la medesima sia valutata per le specifiche finalità e limiti sinteticamente illustrati per le quali è stata redatta. Per completezza di controdeduzione è stato acquisito anche il contributo dei tecnici incaricati dalla soc. RAI WAY pervenuto in data 02/08/2013 prot. 36093.

In merito al punto 3) della sintesi dell'osservazione, si evidenzia che non si è a conoscenza di disposizioni legislative che subordinino l'adozione/approvazione della presente variante urbanistica all'attivazione della Conferenza dei Servizi di cui al Codice delle comunicazioni - D.Lgs. 259/03 e s.m.i. e la conseguente partecipazione degli Enti tenuti ad esprimersi. Procedimento che sarà necessariamente attivato ai sensi del sopra citato D.Lgs. ove pervenga da RAI WAY la richiesta di autorizzazione per l'impianto di radiodiffusione di cui trattasi e nell'ambito del quale saranno condotti in modo esaustivo tutti gli approfondimenti del caso, anche sotto i profili evidenziati da tutte le osservazioni pervenute.

In conclusione, preso atto del contributo alla controdeduzione fornito da DEA Studio Associato (redattore della relazione tecnica richiamata dall'osservante), per le motivazioni sopra enunciate si ritiene parzialmente accoglibile la presente osservazione, dando atto che si dispone la modifica degli elaborati progettuali nei termini coincidenti con le modifiche apportate in controdeduzione all'osservazione n. 1.

OSSERVAZIONE N. 3

**ALLA VARIANTE N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E
S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AD OGGETTO
"Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI"
ADOTTATA CON D.C.C. 22 DEL 08/02/2013**

Proponente: Città di Nichelino, prot. 18412 del 16/04/2013;

Note :

L'osservazione è inerente all'individuazione di un sito alternativo dell'impianto di radio telecomunicazioni Rai rispetto a quanto previsto nella variante in oggetto. A tal fine si trasmette la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/04/2013

Sintesi dell'osservazione :

Il proponente con atto della Giunta Comunale:

- 1) Evidenzia che l'adozione del progetto preliminare della variante urbanistica in oggetto presenta gravi carenze sotto il profilo istruttorio e motivazionale, in quanto non tiene conto delle caratteristiche del confinante territorio di Nichelino, risulta priva di una comparazione tra diverse possibili alternative ed è supportata da un'inadeguata relazione tecnica redatta dallo studio incaricato dalla soc. RAI WAY.
- 2) Chiede la sospensione del procedimento ovvero la revoca della deliberazione, per consentire un approfondimento finalizzato all'individuazione di possibili aree alternative con la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate, in primo luogo del Comune di Nichelino.
- 3) Evidenzia criticità ambientali in quanto il provvedimento determinerebbe variazione del sistema delle tutele ambientali tali da rendere necessario l'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS. Verifica che non dovrà essere limitata alla componente emissiva ma dovrà riguardare gli aspetti paesaggistici di inserimento ambientale, di tutela dei beni culturali e della pianificazione urbanistica sul comune di Nichelino.
- 4) Chiede venga attivato con urgenza un tavolo di confronto e concertazione tra le due Amministrazioni Comunali per ridefinire e condividere una localizzazione del nuovo impianto compatibile ai territori dei due comuni coinvolti e meno impattante.

Proposta di controdeduzione :

PARZIALMENTE ACCOLTA

In merito al punto 1) della sintesi dell'osservazione, si richiama come proposta di controdeduzione per l'affinità degli argomenti trattati il punto 1) della controdeduzione all'osservazione n. 1) ed il punto 2) della controdeduzione all'osservazione n. 2). Le proposte di controdeduzione sono richiamate al solo fine di illustrare l'attività del Comune di Moncalieri precedente/contestuale alla formazione della presente variante, in relazione

alla quale non si ravvisano le evidenziate carenze e/o illogicità ma esclusivamente un livello di approfondimento correlato all'entità dell'intervento.

In merito al punto 2) della sintesi dell'osservazione, si evidenzia che la sospensione del procedimento o la revoca della delibera di adozione del progetto preliminare della presente variante non costituiscono impedimento alla concertazione con il Comune di Nichelino di un sito alternativo. Anzi ove a seguito di approfondimenti, il sito individuato con la presente variante fosse ritenuto quello con minor criticità tra quelli realizzabili, la sospensione/revoca costituirebbe un'inutile dilazione dei tempi di realizzazione.

In merito al punto 3) della sintesi dell'osservazione, si evidenzia che la variante di cui trattasi non può in alcun modo determinare la variazione del sistema delle tutele ambientali che renderebbero la medesima assoggettabile alla verifica preventiva VAS, proprio in virtù del fatto che, senza entrare nel merito del segnalato vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il medesimo insiste sul territorio del Comune di Nichelino, mentre la variante incide su porzioni del territorio di Moncalieri poste ad almeno 40 m dal confine comunale. In relazione a quanto esposto, ricorrono le condizioni di esclusione della presente variante dalla verifica di assoggettabilità VAS ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 (citata dal Comune di Nichelino). Trattandosi di variante adottata anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2013 l'Amministrazione ha facoltà di concluderla in applicazione alla norme procedurali della L.U.R. previgente.

In merito al punto 4) della sintesi dell'osservazione, si evidenzia che proprio in considerazione del fatto che la presente variante non amplia o riduce le porzioni del territorio comunale idonee alla localizzazione d'impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva non si è ritenuto opportuno avviare un'attività di confronto con il Comune di Nichelino. (controdeduzioni alle osservazione n. 1 e n. 2). Nell'ambito del procedimento che sarà necessariamente attivato ai sensi del Codice delle comunicazioni - D.Lgs. 259/03 e s.m.i., ove pervenga da RAI WAY la richiesta di autorizzazione per l'impianto di radiodiffusione di cui trattasi saranno condotti in modo esaustivo tutti gli approfondimenti del caso, anche sotto i profili evidenziati da tutte le osservazioni pervenute.

In conclusione, per le motivazioni sopra enunciate si ritiene parzialmente accoglibile la presente osservazione, dando atto che si dispone la modifica degli elaborati progettuali nei termini coincidenti con le modifiche apportate in controdeduzione all'osservazione n. 1.

ALLEGATI